

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 308

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BERSELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1994

Modifica dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di rilascio della licenza di porto d'armi

ONOREVOLI SENATORI. - Riteniamo opportuno ripresentare ancora una volta questo disegno di legge, in quanto ha in sé tutti gli elementi dell'attualità, pur essendo stata affidata all'esame della Camera già nelle ultime due legislature.

La criminalità più o meno organizzata si è di fatto impadronita di vaste regioni meridionali ed insulari ed ha allungato i propri tentacoli su tutta la penisola. Furti, rapine, scippi si concludono troppo spesso con la morte delle vittime o dei semplici passanti responsabili solo di avervi assistito.

Città come Bologna sono ultimamente diventate teatro di una serie incredibile di omicidi rimasti quasi sempre impuniti anche per l'omertà di cui godono gli assassini.

Insomma, nessuno si può sentire tranquillo e protetto dalle Forze dell'ordine, esse stesse prese nel mirino dei criminali.

Questa situazione di assoluta insicurezza è stata certamente favorita da una legislazione folle, sciaguratamente permissiva, eccessivamente garantista ed ancora più sciaguratamente applicata da certi magistrati.

Il nuovo codice di procedura penale ha poi fatto il resto.

In galera non ci sta più nessuno o quasi.

Le Forze dell'ordine, da sole, non ce la fanno tant'è che, ad esempio, il prefetto di Bologna si è visto costretto a chiedere al sindaco di quella città di mettergli a disposizione una sessantina di vigili urbani. Richiesta che però non è stata accolta per motivi di organico e finanziari.

I cittadini onesti, del tutto indifesi ed esposti ai colpi della malavita, hanno almeno il diritto di potersi difendere nel contesto di uno Stato che non è in grado di farlo.

Sempre più sono infatti coloro che si rivolgono alle varie prefetture per richiede-

re licenze di porto d'armi che però vengono raramente concesse, in funzione di una discrezionalità assurda secondo cui le licenze possono venire rilasciate soltanto «in caso di dimostrato bisogno» (così come prevede l'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), quando nell'attuale emergenza il «bisogno» è in *re ipsa* e davvero presunto, tant'è che un uomo di chiesa, Don Agatino Acireale, parroco di Valguarnera, ha proprio in questi giorni richiesto il porto d'armi al prefetto di Enna.

Poiché i prefetti si appellano alla suddetta norma, che applicano senza elasticità, se ne impone l'abrogazione per consentire il rilascio del porto d'armi a chiunque ne faccia richiesta anche perché l'articolo 43 (che rimane in vigore) prevede che la licenza non possa venire concessa: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsioni, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi».

Il medesimo articolo 43 prevede comunque che «la licenza può essere riacquisita ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi».

In sostanza, tutte queste prescrizioni danno la massima garanzia circa l'affidabilità del cittadino che richiede il porto d'armi e quindi l'ulteriore elemento del «dimostra-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to bisogno» appare francamente eccessivo e suscettibile di lasciare ai vari prefetti una discrezionalità veramente esagerata e certo non rispondente alle attuali condizioni in cui versa l'ordine pubblico.

L'espressione «dimostrato bisogno» è peraltro eccessivamente generica. Quello che tale infatti è per un prefetto, molto spesso non lo è per un altro.

I cittadini onesti con l'attuale normativa sono quindi posti dallo Stato in una condizione di assurda inferiorità rispetto alla *malavita più o meno organizzata, che non ha davvero bisogno del porto d'armi per ammazzare.*

Le persone per bene debbono poter difendere un diritto proprio o altrui ad armi pari con i delinquenti, nel pieno e sacrosanto esercizio del diritto alla legittima difesa consacrato nell'articolo 52 del codice penale, dal momento che lo Stato non è neppure in grado di difendere se stesso.

Il Presidente della Repubblica parla di necessità di leggi eccezionali e con lui

concorda la stragrande maggioranza del popolo italiano.

Nel nostro caso non proponiamo davvero una legge eccezionale, ma la semplice modifica di una vecchia e superata norma che risale addirittura a sessant'anni fa. Nessun allarme quindi se non per i criminali, che potrebbero davvero ed improvvisamente trovarsi davanti un esercito di persone oneste pronte a fronteggiarli e sconfiggerli.

In questo quadro è peraltro doveroso rilasciare gratuitamente la licenza di porto d'armi (non la licenza di caccia!), perchè non è ammissibile che lo Stato incameri il prezzo corrispondente alla tutela della vita dei cittadini, con una tassazione che privilegia i ricchi rispetto ai poveri, avendo invece entrambi il diritto di potersi difendere e dovendo tutti essere considerati «a rischio».

Si tratta peraltro di un vero e proprio servizio che i cittadini prestano allo Stato, e lo Stato non può pertanto imporre balzelli di sorta, che assicurano peraltro un gettito irrisorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

«Art. 42. - 1. Il questore concede la licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto concede la licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.

2. La licenza concessa dal prefetto è esente dalla tassa di concessione governativa e da ogni altro tributo».